



AGCI
ASSOCIAZIONE
GENERALE
COOPERATIVE
ITALIANE

REGOLAMENTO CONGRESSUALE

*(Testo coordinato con le modifiche approvate dal Consiglio Generale in data
12.11.2020)*



INDICE GENERALE

REGOLAMENTO CONGRESSUALE

ART. 1 - NORMA GENERALE

ART. 2 - RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE

ART. 3 - MODALITÀ DI INDIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

ART. 4 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI VOTI SPETTANTI AGLI ENTI ASSOCIATI

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI VOTI ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

ART. 7 - PROCEDURE

ART. 8 - ADEMPIMENTI CONGRESSUALI

ART. 9 - SISTEMA DI ELEZIONE

ART. 10 - CONGRESSI TERRITORIALI

ART. 11 - CONGRESSI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

ART. 12 - NORME FINALI



REGOLAMENTO CONGRESSUALE

ART. 1 - NORMA GENERALE

Il presente regolamento, in attuazione dello Statuto nazionale, regola lo svolgimento del Congresso nazionale di AGCI e delle relative Assemblee pre-congressuali, nonché dei Congressi territoriali e di settore, ed integra il regolamento organizzativo per quanto non disposto in materia di svolgimento della tornata congressuale.

ART. 2 - RAPPRESENTANZA CONGRESSUALE

Partecipano al Congresso nazionale i rappresentanti designati dalle assemblee territoriali e di settore secondo i criteri individuati nel presente regolamento. Possono partecipare direttamente i legali rappresentanti degli enti aderenti o loro delegati, previa comunicazione all'Associazione competente da prodursi non oltre la data di convocazione dell'assemblea territoriale o settoriale per l'elezione dei rappresentanti. Gli enti di emanazione di AGCI aderenti partecipano direttamente attraverso il legale rappresentante o suo delegato.

ART. 3 - MODALITÀ DI INDIZIONE DEL CONGRESSO NAZIONALE

1. Il Consiglio generale, su proposta della Presidenza nazionale, delibera l'indizione del Congresso nazionale, fissandone la data e la sede, nonché la data e le modalità di svolgimento delle assemblee regionali e settoriali.
2. La Presidenza nazionale, in caso di inosservanza del termine fissato per lo svolgimento dell'assemblea regionale e settoriale, procederà alla nomina di un *commissario ad acta*, che adotterà tutti i provvedimenti necessari per la rappresentanza dell'associazione inadempiente.

ART. 4 - MODALITÀ DI ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI

1. Sono ammessi a partecipare alle assemblee delle Associazioni territoriali tutti gli enti cooperativi in regola con le quote associative, con i contributi per la vigilanza, con i contributi relativi all'art.11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per le annualità comprese nell'intervallo tra il Congresso convocato e quello precedente.
2. Sono, altresì, ammessi a partecipare alle stesse Assemblee, con voto consultivo, gli enti non cooperativi in regola con le norme statutarie.



3. I rappresentanti eletti nelle Assemblee regionali debitamente accreditati possono essere portatori, oltre che dei propri voti diretti, di altri voti della stessa Associazione regionale in numero complessivo non superiore a 200 (duecento) voti, compresi i propri voti diretti.
4. I competenti organi delle Associazioni regionali, nel cui ambito, ai sensi dell'art.7 dello Statuto nazionale, siano costituite strutture associative provinciali o interprovinciali, provvederanno a fissare le modalità di svolgimento delle assemblee congressuali territoriali in modo da rispettare, comunque, le scadenze fissate dal precedente art.3.

ART. 5 - DETERMINAZIONE DEI VOTI SPETTANTI AGLI ENTI ASSOCIATI

1. I voti da attribuire agli Enti associati e la rappresentanza da assegnare a ciascuna Associazione regionale in sede di Congresso nazionale sono calcolati in base ai seguenti criteri:
 - a) tre voti per la regolarità nel versamento della quota associativa, come determinata ai sensi delle norme statutarie, dei contributi per la vigilanza e del 3% sugli utili, per tutte le annualità comprese nell'intervallo indicato al comma 1 del precedente art. 4;
 - b) un voto ulteriore per ogni quota contributiva di € 100,00, o frazione superiore a € 50,00, versata all'A.G.C.I. nazionale sino ad un massimo di 100 voti per ente associato, inclusi i voti per la quota associativa di cui alla precedente lettera a); il calcolo sarà effettuato tenendo conto della media versata nel quadriennio (o periodo più breve per le cooperative di recente adesione). Il versamento totalitario nel quadriennio assicurerà una premialità pari a quattro (4) voti aggiuntivi anche nel caso di raggiungimento del massimo di 100 voti;
 - c) in aggiunta ai voti di cui alle lettere a) e b) precedenti, un voto ulteriore per ogni € 50.000,00, o frazione superiore a € 25.000,00, di patrimonio netto medio accertato in base al bilancio degli esercizi delle annualità comprese nell'intervallo di cui al comma 1 del precedente art. 4, fino a un massimo di 50 voti.
2. L'attribuzione dei voti agli enti cooperativi associati, oltre che ad A.G.C.I., anche ad altre Centrali cooperative sarà calcolata dividendo il numero totale dei voti spettanti, applicando i criteri di cui al precedente comma, per il numero di Centrali cooperative cui l'ente medesimo è associato con un minimo di un voto e un massimo di 50 voti.



3. Il termine ultimo per la regolarizzazione della contribuzione in occasione di ogni congresso sarà determinato dalla Presidenza nazionale.

ART. 6 - DETERMINAZIONE DEI VOTI ALLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

1. I voti da attribuire alle Banche di Credito Cooperativo sono determinati in base agli stessi criteri di cui al precedente art. 5 con le seguenti precisazioni:
 - a) i voti di cui al punto b) del precedente articolo relativo alla quota contributiva devono riferirsi al contributo sulla raccolta diretta desunta dalla voce di bilancio “Debiti verso la clientela” sempre con il limite di 100 voti;
 - b) non sono considerati i voti di cui alla lettera c) del comma 1 del precedente art. 5.

ART. 7 - PROCEDURE

1. La Presidenza nazionale, determinati i voti congressuali per ciascuna Associazione territoriale, invia in tempo utile alle Associazioni territoriali gli elenchi degli enti legittimati a partecipare ai congressi territoriali, indicando per ciascun ente il settore di appartenenza, la denominazione sociale, il comune della sede legale ed il numero dei voti congressuali assegnati.
2. La Presidenza Nazionale, eseguite tutte le verifiche di rito, autorizza lo svolgimento delle assemblee congressuali territoriali e nomina il gruppo di lavoro per l'esame dei verbali delle Assemblee congressuali territoriali e per indicare alla Presidenza nazionale stessa la risoluzione di eventuali discordanze.
3. Il Congresso Nazionale, su proposta della Presidenza Nazionale, in apertura di seduta congressuale, elegge al proprio interno: **1) l'Ufficio di Presidenza**, che presiede e dirige i lavori congressuali; **2) la Commissione per la verifica dei mandati**, abilitata a decidere, in ultima istanza, su eventuali discordanze emerse nella applicazione delle norme regolamentari e nell'attribuzione dei voti nelle fasi precedenti; **3) ogni altra Commissione** utile al regolare svolgimento dei lavori congressuali.
4. Alle Assemblee delle Associazioni territoriali possono presenziare il Presidente nazionale e uno o più delegati della Presidenza nazionale.
5. Le Associazioni territoriali inviano alla Presidenza nazionale, entro tre (tre) giorni dalla chiusura dei lavori congressuali, la copia dei verbali delle relative assemblee,



corredati dall'elenco dei rappresentanti designati per il Congresso nazionale, i loro dati anagrafici e quelli dei rappresentanti supplenti, a pena di esclusione dalla partecipazione al Congresso stesso. Sugli elenchi devono essere indicati anche i voti attribuiti alle deleghe di ciascun rappresentante; in mancanza, si intende attribuito per ciascun rappresentante il numero medio di voti risultante dal rapporto tra i voti assegnati all'Associazione territoriale ed il totale di rappresentanti eletti.

ART. 8 - ADEMPIMENTI CONGRESSUALI

1. La Commissione verifica dei mandati accerta la corrispondenza dei dati desunti dai verbali delle assemblee delle Associazioni territoriali e quelli risultanti dai tabulati forniti dalla Presidenza nazionale. La Commissione ha il compito di dirimere eventuali contestazioni sulla regolarità di svolgimento delle Assemblee delle Associazioni regionali e di decidere sui ricorsi con pronunciamento avente effetto di lodo arbitrale. Le decisioni della Commissione verifica mandati sono verbalizzate e sottoposte alla Presidenza del Congresso.

ART. 9 - SISTEMA DI ELEZIONE

1. Si applicano le disposizioni del Titolo VII del Regolamento organizzativo, in particolare gli articoli da 24 a 29 relativi al procedimento per lo svolgimento della tornata elettorale congressuale.
2. Per la decorrenza del limite del doppio mandato presidenziale si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'art.39 dello Statuto di A.G.C.I. nazionale e dell'art.31, comma 2, del regolamento organizzativo a testo vigente.
3. L'Ufficio di Presidenza, coadiuvato dalla Commissione di verifica dei mandati, dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione, esamina le liste presentate e decide sulla loro ammissione al voto; indica i tempi e le modalità di voto (di norma, salva diversa determinazione dell'assemblea congressuale, la votazione avviene in forma palese, per appello nominale dei delegati aventi diritto di voto e con la chiamata del potenziale elettorale a ciascuno attribuito); verifica la regolarità delle operazioni di voto e proclama, all'esito dello scrutinio, gli eletti.
4. Il Congresso, con le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza che presiede e dirige i lavori dell'Assemblea congressuale, a maggioranza di voti, nomina il Revisore dei Conti ed il Collegio dei Proviviri.

ART. 10 - CONGRESSI TERRITORIALI



1. I Congressi territoriali devono svolgersi nel rispetto delle norme previste dall'art.10 dello Statuto nazionale.
2. Gli organi competenti delle Associazioni territoriali possono anche deliberare modalità diverse di svolgimento dei relativi congressi a mezzo di proprio regolamento, purché approvato dalla Presidenza nazionale A.G.C.I.

ART. 11 - CONGRESSI DELLE ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI SETTORE

1. I Congressi delle Associazioni nazionali di settore devono svolgersi nel rispetto delle norme previste dai rispettivi Statuti, purché approvati dalla Presidenza nazionale di A.G.C.I.
2. Gli organi competenti delle Associazioni nazionali di settore possono anche deliberare modalità diverse di svolgimento dei relativi Congressi a mezzo di proprio regolamento, purché approvato dalla Presidenza nazionale di AGCI.
3. In assenza di approvazione da parte della Presidenza di AGCI delle disposizioni territoriali e settoriali di cui ai precedenti commi 1 e 2, si applicano sempre le disposizioni in vigore per AGCI nazionale.

ART. 12 - NORME FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione, come da statuto.
2. Qualsiasi contenzioso dovesse insorgere per le materie previste dal presente regolamento resta affidato alla decisione inappellabile della Presidenza nazionale e, dopo l'indizione del Congresso nazionale, alla Commissione verifica mandati.